

BGer 2C 707/2017 vom 25. August 2017

Bundesgericht, 2017-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_707_2017

FR: TF 2C 707/2017 du 25 août 2017

IT: TF 2C 707/2017 del 25 agosto 2017

Regeste

Procedura di riporto del pagamento, art. 12 DPA | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità del ricorso interposto davanti al Tribunale amministrativo federale il 22 maggio 2017 decretata secondo quanto previsto dall'art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021). Come emerge da una lettura del gravame, chi insorge davanti al Tribunale federale non mira tuttavia a criticare l'applicazione della menzionata norma in quanto tale, ma vuole in sostanza dimostrare che il mancato pagamento dell'anticipo spese non può esserle rimproverato e ottenere così una restituzione dei termini.

E. 1.2

Così stando le cose, l'impugnativa interposta davanti a questa Corte non può però allora che essere dichiarata inammissibile. Se infatti è vero che il ricorso in materia di diritto pubblico è in via di principio proponibile anche contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF), occorre considerare che l' art. 86 LTF si fonda sull'idea che il Tribunale federale non si debba occupare di cause nelle quali vengono fatte valere critiche di cui può ancora pronunciarsi un'istanza inferiore. Ciò imponeva di conseguenza all'insorgente di formulare dapprima la sua domanda di restituzione allo stesso Tribunale amministrativo federale - come prescrive l' art. 24 PA - per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale in caso di diniego di quanto richiesto (sentenze 2C_982/2012 dell'8 ottobre 2012 e 2C_845/2011 del 17 ottobre 2011 con ulteriori rinvii).

E. 2

Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura prevista dall' art. 108 LTF e trasmesso al Tribunale amministrativo federale per competenza. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.